

Bando multidisciplinare a sostegno dei processi di crescita e della competitività delle imprese ferraresi

Condizioni da prevedere nella fideiussione da presentare congiuntamente alla rendicontazione

- (1) la banca/società si costituisce fideiussore nell'interesse dell'impresa e a favore della Camera di Commercio di Ferrara, per un importo pari all'importo del contributo concesso;
- (2) la banca/società si obbliga irrevocabilmente ed incondizionatamente a rimborsare alla Camera di Commercio di Ferrara, con le procedure di cui ai successivi punti, l'importo garantito con il presente atto, qualora l'impresa non sia in grado di restituire le somme di cui trattasi a seguito del mancato mantenimento dell'impegno a mantenere attiva e nella provincia di Ferrara la sede o unità operativa realizzata con il contributo della Camera di commercio **per un periodo di 24 mesi dalla liquidazione del contributo**, entro quindici giorni dalla data di ricezione di formale invito - comunicato per conoscenza al garante - formulato dalla Camera di Commercio medesima in relazione a quanto disposto nel bando sopra citato;
- (3) la banca/società si impegna a rimborsare l'importo garantito, automaticamente maggiorato degli interessi legali maturati nel periodo compreso tra la data dell'erogazione del contributo e quella del rimborso;
- (4) la banca/società si impegna ad effettuare il suddetto rimborso a prima e semplice richiesta scritta, e non oltre quindici giorni dalla ricezione della richiesta stessa, formulata con l'indicazione dell'inadempienza riscontrata da parte dell'Amministrazione;
- (5) la banca/società si impegna a non opporre alcuna eccezione alla richiesta della Camera di Commercio di Ferrara, anche nell'eventualità di opposizione proposta dall'impresa o da altri soggetti comunque interessati ed anche nel caso che l'impresa sia dichiarata nel frattempo fallita ovvero sottoposta a procedure concorsuali o posta in liquidazione o cessata;
- (6) la banca/società rinuncia formalmente ed espressamente al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 c.c., volendo ed intendendo restare obbligata in solido con la contraente e rinuncia sin d'ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all'art. 1957 c.c.; agli effetti degli articoli 1341 e 1432 del codice civile si approvano specificatamente le condizioni relative alla rinuncia a proporre eccezioni ivi compresa quella di cui all'art. 1944

La garanzia fideiussoria si intenderà tacitamente accettata da parte della Camera di Commercio di Ferrara qualora nel termine di trenta giorni dalla data di ricevimento, la Camera di Commercio di Ferrara medesima non comunichi il proprio diniego ai soggetti firmatari del presente atto;

La garanzia fideiussoria sarà svincolata dalla Camera di Commercio di Ferrara alla data in cui cesserà l'impegno per l'impresa al mantenimento attiva e nella provincia di Ferrara la sede o unità operativa realizzata con il contributo della Camera di commercio **per un periodo di 24 mesi dalla liquidazione del contributo**.